

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 7

(Sanzioni)

- 1.** L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia in violazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.
- 2.** L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.
- 3.** Le violazioni di ogni altro obbligo previsto dalla presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a)** sanzione pecuniaria da 250 euro a 500 euro per ogni esemplare di fauna appartenente ad una specie protetta;
 - b)** sanzione pecuniaria da 150 euro a 300 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie cacciabili e alle specie provenienti dall'estero di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - c)** sanzione pecuniaria da 50 euro a 100 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e).
- 4.** Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.
- 5.** È punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione è ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.